



254

## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

NEL NOME DI DIO SS° E DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA

DI SAN MARINO

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

Valeria Pierfelici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 429 dell'anno 2018,

promossa

dai signori GIANFRANCO ANTONIO VENTO, FILIPPO FRANCINI  
e MARCELLO FORCELLINI, tutti elettivamente domiciliati  
presso lo studio degli avv.ti Lara Conti e Gianluca  
Micheloni, dai quali sono rappresentati e difesi,

- attori

contro

la società CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN  
MARINO S.p.A., elettivamente domiciliata presso lo  
studio dell'avv. Alberto Francini, dal quale è  
rappresentata e difesa,

- convenuta

F A T T O



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Con atto di citazione depositato in data 20 settembre 2018, Gianfranco Antonio Vento, Filippo Francini e Marcello Forcellini hanno convenuto avanti a questo Tribunale Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. al fine di sentirla "- dichiarare la nullità, o in via subordinata, l'invalidità della deliberazione assunta in data 8 agosto 2018 di cui al punto 333 del verbale di CDA; adottare ogni provvedimento conseguente; - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Gli attori rappresentavano di essere componenti del Consiglio di Amministrazione della società convenuta, dissenzienti rispetto alla delibera impugnata; tale delibera originava da una comunicazione riservata inoltrata in data 6 agosto 2018 dal Segretario di Stato alle Finanze al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio ed agli altri suoi componenti. Gli attori riferivano, infatti, che, a seguito della ricezione di tale comunicazione, era convocata una riunione urgente del Consiglio fissata per le ore 10.00 del giorno



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

successivo (7 agosto 2018), nell'ambito della quale, al punto n. 4 dell'ordine del giorno, recante "Comunicazioni del socio di maggioranza e deliberazioni conseguenti", l'argomento era trattato. Nel corso della riunione, alla quale erano assenti giustificati due componenti del Collegio Sindacale e Marcello Forcellini, veniva data lettura della lettera del Segretario di Stato alle Finanze della quale, tuttavia, non veniva consegnata copia ai presenti; all'esito della lettura, il Presidente - muovendo da espressioni contenute nella lettera che si riferivano a "impegni da subito da esplorare" e relative ai tempi in cui il contenuto della lettera doveva essere realizzato quali "ora non più procrastinabile", contenuto che, comunque, avrebbe riguardato "un ampio processo di consolidamento del settore creditizio locale finalizzato a stabilizzarlo e a renderlo maggiormente competitivo e innovativo" - rappresentava la necessità di procedere alla nomina di una "delegazione" composta dai componenti del Consiglio di Amministrazione Coccioni, Kaulard e Rosa (oltre che dallo stesso presidente Fabio



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Zanotti), alla quale conferire il "compito di esperire con immediatezza e con adeguato approfondimento le valutazioni di aggregazione richieste dal socio, facendo in modo che l'analisi offra la miglior prospettiva a tutela di questo Istituto e nel pieno consapevole richiamo da un lato dei presupposti indicati nella missiva già citata e, dall'altro, delle situazioni specifiche e caratteristiche che riguardano Cassa di Risparmio, potendosi al fine avvalere di tutte le componenti interessate della struttura e con obbligo di relazionare periodicamente al CdA". Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione, anche a seguito delle rimostranze degli odierni attori ed ai rilievi del sindaco presente Montemaggi in merito alla lesione dei diritti di informazione dei consiglieri, era disposta una nuova convocazione urgente del Consiglio per il giorno successivo (8 agosto 2018) alle ore 13.30, e all'ordine del giorno veniva inserito pertanto il seguente punto: "Comunicazioni del socio in data 6 agosto 2018 e deliberazioni conseguenti in ordine alla nomina di una delegazione consiliare".



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Nella riunione dell'8 agosto 2018 il presidente ribadiva che "la delegazione proposta avrà il compito di esperire con immediatezza e con adeguato approfondimento le valutazioni di aggregazione richieste dal socio facendo in modo che l'analisi offra la miglior prospettiva a tutela di questo Istituto e nel pieno consapevole richiamo da un lato dei presupposti indicati nella missiva già citata, e dall'altro delle situazioni specifiche e caratteristiche che riguardano Cassa di Risparmio, potendosi al fine avvalere di tutte le componenti interessate della Struttura e con obbligo di relazionare periodicamente al CdA"; gli attori Francini e Vento riproponevano le contestazioni già formulate, alle quali aderiva (sostanzialmente) anche il consigliere Forcellini, ed era respinta la proposta di inserire uno dei tre consiglieri dissenzienti nella "delegazione", nonostante la disponibilità mostrata da Vento ad entrare a farne parte, opponendo - a fronte di una richiesta di spiegazioni da parte di Forcellini - che "il presidente e gli altri Consiglieri ritengono di



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

non dover fornire alcuna spiegazione ed esprimono voto contrario alla proposta del Consigliere Forcellini alla luce di quanto già esposto e delle dichiarazioni di voto già espresse".

All'udienza fissata la convenuta non si costituiva.

Nel primo termine probatorio erano ammessi i documenti prodotti dalla procura attrice.

All'udienza dell'11 aprile 2019 si costituiva la convenuta a mezzo procuratore.

Nel secondo termine reprobatorio erano ammessi i documenti prodotti da entrambe le procure.

Aperto il termine ad allegare, entrambe le procure depositavano le rispettive memorie conclusionali; all'udienza del 23 luglio 2020 si addiveniva alla irrotulazione, dopo di che il fascicolo era trattenuto per la decisione.

In data 9 luglio 2020 la procura attrice depositava comparsa nell'interesse del solo Gianfranco Antonio Vento, con la quale dichiarava di "rinunciare alla domanda presentata dal nostro assistito nei



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

confronti di parte convenuta Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.”.

La procura attrice ha concluso chiedendo: “in via principale, in accoglimento della domanda principale dichiarare la nullità della deliberazione assunta in data 08 agosto 2018 di cui al punto 333 del verbale del Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., adottare ogni provvedimento conseguente, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

La procura convenuta chiedeva, invece, “il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

### D I R I T T O

1. Gli amministratori della società convenuta hanno impugnato la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione in data 8 agosto 2018, in ragione della asserita illegittimità della stessa.

In via preliminare occorre, pertanto, dare atto della rinuncia alla domanda da parte dell'attore Vento, mentre l'azione viene portata avanti dagli attori



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Forcellini e Francini, come confermato nella stessa istanza 9 luglio 2020.

2. La disciplina delle impugnazioni delle delibere del Consiglio di amministrazione è contenuta nell'art. 55 della legge 23 febbraio 2006 n. 47 (d'ora in poi: Legge sulle società), il quale prevede che "l'amministratore assente o dissenziente, il collegio sindacale o il sindaco unico, possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge; si applica in quanto compatibile l'articolo 45".

La norma indica, quindi, i soggetti legittimati all'impugnazione, che sono "l'amministratore assente o dissenziente, il collegio sindacale o il sindaco unico", ed è stato dimostrato - con la produzione dei verbali - che gli attori erano dissenzienti rispetto alla delibera assunta.

Si deve peraltro rilevare che in corso di causa gli attori hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico, per cui occorre verificare se permanga



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

in capo a loro la qualità di soggetti legittimati ad impugnare. Infatti, la norma è chiara nell'affermare che, al momento dell'impugnazione, l'attore deve essere in possesso del requisito soggettivo indicato dall'art. 55, ma non chiarisce ciò che accade se, nel corso del giudizio, l'impugnante perda tale qualità. La circostanza, del resto, è tutt'altro che improbabile, tenuto conto che la durata di due gradi di giudizio (nel caso la doppia conforme sia raggiunta già in appello) può protrarsi ben oltre i tre anni che la legge prevede come durata massima dell'incarico per gli amministratori di una società di capitali, sebbene rinnovabile (art. 51, comma 1).

Si tratta di una questione sollevabile d'ufficio, riguardando le condizioni dell'azione.

Le possibili soluzioni sono le seguenti: 1) è sufficiente che la qualità soggettiva richiesta dall'art. 55 sussista al momento in cui viene avviata l'azione, rimanendo indifferente il venir meno durante il procedimento; 2) al venir meno della qualifica



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

soggettiva l'amministratore perde anche la legittimazione attiva.

Da una prima lettura della norma potrebbe agilmente argomentarsi che non tutti gli amministratori possono impugnare le deliberazioni dell'organo ma solo coloro che erano assenti o abbiano espresso opinione (e voto) dissenziente. Il "nuovo" amministratore (colui che, in buona sostanza, subentra all'amministratore originariamente assente o dissenziente), quindi, non può riassumere il giudizio di impugnazione (che spetta al singolo componente e non all'organo collegialmente) e proseguirlo sino all'emissione della sentenza. Una simile interpretazione, basata unicamente sulla sovrapposizione testuale degli artt. 45 e 55 della legge sulle società, non è corretta nel caso delle impugnazioni delle delibere dell'organo amministrativo: come si vedrà in seguito, infatti, il dato letterale deve essere letto tenendo conto delle differenze che sussistono tra il socio e l'amministratore.

Si deve allora accertare la ragione per cui, a fronte di una scelta terminologica apparentemente



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

sovrapponibile operata dagli artt. 45 e 55 ("il componente dell'organo assente o dissenziente"), la medesima interpretazione non sia sostenibile; e come procedere nell'individuazione della soluzione più corretta e coerente con i principi vigenti e l'assetto che l'ordinamento ha voluto.

La società di capitali, infatti, altro non è che una organizzazione (giuridicamente disciplinata) finalizzata alla gestione di un investimento in cui il titolare (socio) dei beni oggetto dell'investimento (conferimenti) ha un ruolo distinto dal gestore (amministratore) dell'investimento stesso. Il primo è titolare di una partecipazione al capitale sociale, che gli attribuisce diritti (patrimoniali ed amministrativi) propri, l'amministratore invece è un gestore d'affari altrui. Più chiaramente, gli effetti dell'attività giuridica posta in essere dai due soggetti si riflettono, nel caso del socio su diritti propri (tutti portati dalla partecipazione di sua proprietà, come del resto previsto dall'art. 23),



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

mentre nel caso dell'amministratore sulla società stessa, e, quindi, solo in via mediata, sul socio.

Inoltre, ~~mentre~~ i doveri del socio verso la società possono essere circoscritti al versamento dei conferimenti (art. 10) ~~quelli~~ dell'amministratore sono articolati per consentire all'assemblea e ai terzi di verificare come abbiano perseguito l'oggetto sociale (art. 47): infatti, devono adempiere agli obblighi ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto (art. 56, comma 1) e sono responsabili in solido della gestione sociale giusta le regole del mandato.

È pertanto necessario ricordare brevemente che la responsabilità ~~del~~ mandatario consegue all'inadempimento all'incarico conferito dal mandante qualora caratterizzati da dolo o colpa (anche lievissima) con la sola esclusione del caso fortuito (cfr., sinteticamente, C. 4,35,13 "a procuratore dolum et omnem culpam, non etiam improvisum easum praestandum esse, juris autoritate manifeste declaratur" - "i principi del diritto manifestamente dichiarano che il



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

procuratore prestar debbe il dolo e qualunque colpa; ma non pure il caso impreveduto": trad. Vignali; in dottrina, cfr. *J. VOET, Commento alle Pandette, Lib. XVII, tit. I n. IX*, secondo cui "con quest'azione domandasi che il mandatario eseguisca il mandato giusta il modo prescritto, od altrimenti risponda del pieno soddisfacimento: sia che in modo alcuno egli non abbia adempiuto il mandato da sé o per mezzo di un altro idoneo, come può fare; sia che trapassato abbia i termini del mandato, sicché ne vada dell'interesse del mandante [...]. Da ultimo, tende quest'azione a che il mandatario ripari il danno inferito con dolo o colpa qualunque, eziando levissima; pel motivo che gli affari debbono essere condotti con esattezza, né si può non accagionare di colpa chi nello amministrarli abbia per quanto poco negletto e sgarrato. [...] Del caso fortuito, come ordinariamente niuno ne è responsabile nel fare gli affari altrui, così nemmeno il mandatario è tenuto a risponderne, quando ciò non sia stato convenuto con patto aggiunto").



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Inoltre la legge esplicita alcune obbligazioni specifiche degli amministratori, tra cui l' "oculata vigilanza sulla gestione" (art. 56, comma 2, n. 2) per gli atti compiuti o non compiuti nel corso della durata dell'incarico (art. 57, comma 1).

Alla luce del quadro normativo così brevemente ricostruito, risaltano chiaramente le differenze tra i testi (solo apparentemente) sovrapponibili degli artt. 45 e 55: il diritto di impugnazione attribuito al socio è funzionale alla tutela dei diritti connessi alla partecipazione e quindi propri del socio, mentre quello attribuito all'amministratore è funzionale per l'adempimento alle obbligazioni che la legge gli attribuisce.

È infatti coerente con questa interpretazione l'affermazione, pacifica in dottrina, per cui il socio che abbia impugnato una delibera dell'assemblea perde l'interesse ad impugnare nello stesso momento in cui perde la qualità di socio, ma conserva gli eventuali diritti al risarcimento del danno derivante da un atto illecito tutelato per mezzo dell'azione aquiliana (cfr.



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

G. VISENTINI, *Diritto Commerciale*, vol. III, *La società per azioni*, Padova, 2012, p. 286 ss.; R. LENER, *sub art. 2378*, in G. NICCOLINI - A. STAGNO D'ALCONTRES, *Società di capitali*, *Commentario*, vol. I, Napoli, 20014, p. 560. Per la giurisprudenza cfr. sentenza Commissario della Legge 3 agosto 2015, nella causa civile n. 456 del 2013).

Allo stesso modo, è coerente con questa impostazione l'interpretazione che vuole il diritto di impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione come uno strumento di adempimento alle loro obbligazioni, attraverso il quale l'amministratore da una parte adempie alle obbligazioni assunte verso la società, e dall'altra va esente dalla responsabilità.

In buona sostanza, la legge attribuisce al singolo componente il diritto di impugnare le delibere del consiglio di amministrazione al fine di adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto, e rimanere, pertanto, esente da ogni responsabilità per i danni che dovesse causare alla società o ai terzi. Proprio la natura personale e solidale (art. 56, comma 1) della



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

responsabilità dell'amministratore conduce ad affermare che anche alla legittimazione ad impugnare ciascuna delibera debba essere riconosciuta tale natura personale, propria, pertanto, dell'amministratore assente al momento in cui è stata assunta o che, rispetto ad essa, si sia posto in dissenso.

Per queste ragioni, deve dichiararsi il permanere della legittimazione di Marcello Forcellini e Filippo Francini ad impugnare la delibera oggetto del presente giudizio, ed anche il loro interesse attuale, nonostante le dimissioni, attesa la rilevata strumentalità dell'impugnazione all'osservanza della legge, e, dunque, anche dell'interesse della società.

3. Gli attori sostengono l'illegittimità della delibera dell'8 agosto 2018 per i seguenti motivi: 1) il mancato rispetto dei termini per la convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione (con riferimento alla riunione del 7 agosto 2018); 2) la genericità dell'ordine del giorno, e 3) la contrarietà



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

alla legge del contenuto della delibera assunta in data 8 agosto 2018.

La procura attrice chiede che la delibera venga dichiarata nulla o, in via subordinata, venga annullata o dichiarata invalida: la formulazione del *petitum* richiede una precisazione sui vizi delle deliberazioni e sugli effetti dell'impugnazione.


Il già richiamato art. 55 individua le delibere che possono essere impugnate come quelle "che non sono prese in conformità della legge", prevedendo, altresì, che "si applica in quanto compatibile l'articolo 45". La norma costituisce l'ultimo passaggio di un percorso normativo iniziato con l'art. 4 della legge 19 novembre 2004 n. 162, che aveva introdotto l'art. 65 *quater* nella legge 13 giugno 1990 n. 68, con la quale si prevedeva che "il collegio sindacale, o il sindaco unico, può impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea che non sono prese in conformità della legge; si applica in quanto compatibile l'articolo 54".



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Tale modifica normativa, si era osservato, ha introdotto l'istituto dell'impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione, individuando nel sindaco il soggetto legittimato ad impugnare le delibere "non prese in conformità della legge", osservando come il sindaco - di fatto - diveniva il controllore attivo dell'amministrazione (così si osservava prima dell'emanazione della legge n. 47/2006 in V. PIERFELICI, *Lezioni di diritto commerciale sammarinese*, San Marino, 2006, p. 168 ss., in particolare p. 170). Coerentemente con le osservazioni svolte in ordine alla legittimazione ad impugnare, la riforma del 2006, pertanto, ha esteso all'amministratore assente o dissenziente il diritto di impugnazione in ragione dell'ampliamento della funzione di vigilanza dei componenti sull'operato del consiglio.

Alla luce del percorso evolutivo descritto si può affermare che sono impugnabili le delibere che violano una norma di legge, così come una previsione la cui determinazione è demandata dalla legge allo statuto (si pensi ad esempio al funzionamento del consiglio di





## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

abbia disciplinato esclusivamente le deliberazioni del consiglio di amministrazione annullabili: depone in questo senso anche l'esclusione dei terzi aventi interesse, cui sono riservate le azioni di responsabilità (finalizzate al solo risarcimento del danno, senza alcun effetto di rimozione della delibera) loro riconosciute dall'art. 56, comma 5, ovvero, nel caso siano creditori sociali, dall'art. 56 comma 4 (per una più completa disamina delle azioni di responsabilità degli amministratori, cfr. sentenza del Commissario della Legge 8 giugno 2017, nella causa civile n. 246 dell'anno 2016, inedita). Autorevole dottrina ha osservato al riguardo che "per i terzi l'atto o il comportamento del legale rappresentante è imputato alla società, nella irrilevanza della deliberazione del consiglio di amministrazione, che nei loro riguardi è atto interno all'organizzazione della persona giuridica" (G. VISENTINI, *Diritto Commerciale - III. La società per azioni*, Padova, 2012, p.. 342 s.).

Ciò comporta che l'accoglimento dell'impugnazione di una delibera del consiglio di amministrazione può



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

condurre all'annullamento (e non alla dichiarazione di nullità) della stessa.

5. Gli attori formulano una serie di contestazioni: alcune riguardano il procedimento di convocazione delle due riunioni (7 e 8 agosto 2018), altre le modalità di votazione, altre ancora la violazione dei diritti di informazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, infine, l'illegittimità dell'oggetto della delibera.

Gli attori, in primo luogo, contestano la regolarità della convocazione della riunione del 7 agosto 2018. La società convenuta oppone che tale contestazione esorbita dall'oggetto di questo giudizio in ragione del fatto che la delibera impugnata è stata adottata nel corso di una diversa riunione: nelle memorie conclusionali infatti osserva: "nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione gli attori hanno esclusivamente invocato l'invalidità della deliberazione del cda d'urgenza svoltosi in data 8 agosto 2018, richiedendone la dichiarazione di nullità



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

o, in via subordinata, l'annullamento, mentre molteplici contestazioni contenute in citazione riguardano la seduta del Cda svoltasi il giorno precedente, 7 agosto 2018, alle ore 10.00", e ciò muovendo dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione poste a verbale della riunione dell'8 agosto 2018 ("gli argomenti oggi trattati autonomamente, come da convocazione d'urgenza in data 7 agosto 2018, ore 13,20, sono stati deliberati in data 7 agosto 2018 a seguito della primaria convocazione in data 3 agosto 2018 poi ribadita, oltre che integrata, a ogni effetto di regolamento con convocazione d'urgenza in data 6 agosto 2018, ore 9.57. Tale integrazione, proposta in uno con l'intero ordine del giorno nei termini della convocazione d'urgenza, è avvenuta su richiesta del Vice Presidente. In questa sede, detti argomenti sono stati posti anche autonomamente e con autosufficienza e solo a eventuale ratifica di deliberazioni già assunte").

La procura convenuta sostiene che tale rilievo sia sufficiente ad eliminare ogni collegamento tra le



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

deliberazioni assunte nella riunione del 7 e dell'8 agosto 2018.

La procura attrice fa riferimento alle due riunioni nell'atto di citazione come ad adunanze distinte nelle quali si è trattato lo stesso tema: più chiaramente, individua nella delibera impugnata (adottata l'8 agosto 2018) la conclusione della discussione tenutasi sul punto 322, esaminato nella riunione del 7 agosto 2018 e sul punto 333 tenutasi il giorno successivo.

La procura attrice ha prodotto gli estratti autentici dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 7 e dell'8 agosto 2018. Nel primo, al punto n. 322 ("Comunicazioni del socio di maggioranza e deliberazioni conseguenti"), il Presidente, data lettura di una lettera pervenuta in data 6 agosto 2018 dal Segretario di Stato alle Finanze, "preso atto del contenuto della missiva propone di nominare una delegazione ai fini di dar seguito celermente a quanto richiesto dal socio, composta dal medesimo e dai consiglieri Coccioli, Kaulard e Rosa. Tale delibera



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

deve ritenersi rientrante nel punto all'Ordine del  
Giorno già previsto sotto il titolo 'Comunicazioni del  
socio di maggioranza e deliberazioni conseguenti'. In  
ogni caso il Presidente, peraltro, evidenzia come le  
locuzioni 'ora non più procrastinabile' e 'si impegni  
ad esplorare', indichino l'obbligo di procedere  
repentinamente a supporto 'di un ampio processo di  
consolidamento del settore creditizio locale  
finalizzato a stabilizzarlo e a renderlo maggiormente  
competitivo e innovativo' conseguendone la sussistenza  
dei presupposti di massima urgenza nel deliberare e  
procedere, per cui chiede che la segreteria societaria  
convochi con urgenza una riunione del Consiglio di  
Amministrazione per la giornata di domani alle ore  
13.30" (p. 5212 del libro verbali). Di seguito vengono  
verbalizzate le osservazioni dei presenti, ed infine si  
legge che "il Consiglio di Amministrazione delibera di  
approvare a maggioranza la proposta del Presidente con  
il voto contrario del Vice Presidente Francini e del  
Consigliere Vento per le ragioni esposte nella  
narrativa di delibera. All'esito della delibera,



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

risulta costituita la delegazione composta dal Presidente Fabio Zanotti e dai Consiglieri Andrea Rosa, Antonio Kaulard e Franco Coccioli. Il sindaco Montemaggi prende atto che il presente punto all'Ordine del giorno avente carattere strategico sarà oggetto di una nuova convocazione per garantire il diritto di informativa a tutti i Consiglieri" (p. 5212 del libro verbali). Il verbale era sottoscritto dal segretario verbalizzante Dario Mancini e dal Presidente Fabio Zanotti.

Nel corso della riunione dell'8 agosto 2018 il Presidente - prima dell'apertura del punto all'ordine del giorno (denominato questa volta "Comunicazione in data 6 agosto 2018 e deliberazioni conseguenti in ordine alla nomina di una delegazione consiliare") -, "premette che gli argomenti oggi trattati autonomamente, come da convocazione d'urgenza in data 7 agosto 2018, ore 13,20, sono stati deliberati in data 7 agosto 2018 a seguito della primaria convocazione in data 3 agosto 2018 poi ribadita, oltre che integrata, a ogni effetto di regolamento con convocazione in data 6



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

agosto 2018, ore 9,57. Tale integrazione, proposta in uno con l'intero ordine del giorno nei termini della convocazione d'urgenza, è avvenuta su richiesta del Vice Presidente. In questa sede, detti argomenti sono stati posti anche autonomamente e con autosufficienza e solo a eventuale ratifica di deliberazioni già assunte ('Viene fissato il seguente ordine del giorno, anche a parziale ratifica di quanto deliberato in data odierna')" (p. 5223 del libro verbali).

Dopo tale premessa si apre l'unico punto all'ordine del giorno, e il Presidente dà nuovamente della lettura della lettera del Segretario di Stato alle Finanze di cui al verbale del giorno prima (come si evince dall'identico numero di protocollo della stessa), illustra la necessità di formare tale delegazione che "avrà il compito di esperire con immediatezza e con adeguato approfondimento le valutazioni di aggregazione richieste dal socio, facendo in modo che l'analisi offra la miglior prospettiva a tutela di questo istituto e nel consapevole richiamo da un lato dei presupposti



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

indicati nella missiva già citata, e dall'altro delle situazioni specifiche e caratteristiche che riguardano Cassa di Risparmio, potendosi al fine avvalere di tutte le componenti interessate della Struttura e con obbligo di relazionare periodicamente al CDA" (p. 5223).

Si procedeva quindi con la discussione, all'esito della quale il Presidente formulava la proposta dichiarando: "Il presidente ritiene che la delegazione debba operare in armonia con le necessità dell'organigramma della Cassa e, ove opportuno, indicare al CDA tutte le conseguenti necessità di integrazione, con particolare riferimento alla figura del Vice Direttore Generale Vicario. Il presidente propone che si voti la proposta nel rispetto dei criteri di formazione corretta della maggioranza" (p. 5224), ed in relazione ad essa "Il Consiglio di amministrazione, alla luce delle espressioni di voto dei singoli consiglieri sopra riportate, delibera a maggioranza di approvare la proposta del Presidente. All'esito della delibera, risulta costituita la Delegazione composta dal Presidente Fabio Zanotti e da



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Consiglieri Andrea Rosa, Antonio Kaulard e Franco Caccioli" (p. 5225 del libro verbali).

Emerge quindi che lo svolgimento della riunione appare in alcuni passaggi intrinsecamente contraddittorio. Ci si riferisce in particolare alla verbalizzazione del 7 agosto 2018, allorquando, da una parte il Presidente propone la convocazione urgente di una riunione del Consiglio di Amministrazione per il giorno successivo avente ad oggetto la nomina di una "delegazione" finalizzata al soddisfacimento delle richieste del Segretario di Stato alle Finanze (mentre il sindaco Montemaggi prende atto del fatto che si svolgerà una nuova riunione per consentire la piena informazione dei consiglieri) e dall'altro, a margine di una delibera favorevole rispetto "alla proposta del Presidente", si dà atto che la delegazione sarebbe già stata costituita. L'altro elemento di incoerenza è rinvenibile nelle dichiarazioni rese dal Presidente nell'apertura della riunione dell'8 agosto 2018, laddove traccia una delimitazione precisa tra le due sedute, affermando che quella corrente era funzionale



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

alla sola eventuale ratifica di deliberazioni già assunte, salvo però concludere la riunione con la messa in votazione della proposta di deliberazione contenente la formazione della delegazione, chiudendo il verbale con la specificazione che la delegazione era costituita all'esito di tale voto.

Per dare una lettura coerente a ciò che apparentemente non lo è, occorre muovere da alcuni dati: 1) il Presidente Zanotti (che peraltro sottoscrive personalmente il verbale in virtù del ruolo ricoperto) nel corso della riunione del 7 agosto 2018 non propone di formare la delegazione, ma solo di convocare una riunione urgente per deliberare sul punto, sicché risulta difficilmente comprensibile (per non dire scorretta) la verbalizzazione secondo cui "All'esito della delibera risulta costituita la delegazione composta dal Presidente Fabio Zanotti e dai Consiglieri Andrea Rosa, Antonio Kaulard e Franco Coccioli"); 2) il sindaco Montemaggi dichiara di avere inteso che il punto all'ordine del giorno sarà nuovamente discusso dal Consiglio per consentire a



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

tutti ampia informazione; 3) solo all'esito della riunione dell'8 agosto (nel corso della quale viene verbalizzato il voto di ciascun componente rispetto alla proposta di nomina della delegazione e sulla sua composizione), il notaio verbalizzante dà atto del fatto che la delegazione è stata formata.

Le vere antinomie sono pertanto costituite dalla descrizione delle conseguenze della deliberazione del 7 agosto 2018, sulla base delle quali, verosimilmente, si basano le premesse svolte dal presidente alla riunione dell'8 agosto 2018. È allora evidente che non possono ritenersi condivisibili tali premesse per il semplice fatto che si basano su un errore di fatto in relazione a quanto accaduto nella riunione del 7 agosto: all'accoglimento della proposta del Presidente non consegue la formazione della delegazione ma la convocazione di una nuova riunione per la discussione dell'argomento, come confermato da quanto dichiarato dal sindaco Montemaggi e come risulta altresì dalla delibera assunta il giorno successivo e trascritta dal notaio verbalizzante.



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Non solo. Le dichiarazioni del sindaco e la proposta del presidente rendono evidente che - nonostante abbia interessato due riunioni del Consiglio con ordini del giorno non identici nella loro formulazione (è infatti evidente la maggior analiticità dell'ordine del giorno dell'8 agosto) - la discussione ha avuto ad oggetto la medesima proposta e il medesimo fine, sicché può certamente ritenersi che sussista uno stretto collegamento tra le riunioni del 7 e dell'8 agosto 2018.

L'eccezione formulata da procura convenuta non appare, pertanto, totalmente fondata: in ragione dell'evidente collegamento tra l'oggetto delle due discussioni, per ciascuna contestazione mossa dagli attori con riferimento alla riunione del 7 agosto 2018 occorrerà infatti verificare se essa abbia effetti sulla delibera impugnata.

5. E' ora possibile prendere in esame il primo motivo di impugnazione, che attiene alla correttezza della convocazione della riunione del 7 agosto 2018,



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

che appare collegata alla delibera impugnata, in ragione della perfetta sovrapposibilità tra il tema effettivamente trattato in quella riunione e quello del giorno successivo.

Non sono stati prodotti gli avvisi di convocazione ovvero le lettere di trasmissione, ad eccezione delle comunicazioni intercorse tramite e-mail contenute nel documento depositato dalla procura attrice con il n. 4. Esso consiste in una sequenza di comunicazioni intercorse a mezzo posta elettronica, la più risalente delle quali è la mail inoltrata dall'Ufficio Legale e Segreteria societaria in data 3 agosto 2018 alle ore 16.52. In questa comunicazione non sono visibili gli indirizzi dei destinatari ma, dal corpo della stessa, si evince che essa sia stata inoltrata ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della banca; è riscontrata da una mail inoltrata da Filippo Francini in data 4 agosto 2018 alle ore 11.21 ai medesimi destinatari, nella quale si esprimeva adesione alle osservazioni formulate dal Collegio sindacale "sulle formalità connesse alla



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

convocazione", che però non venivano ulteriormente esplicitate.

A questa mail rispondeva il presidente Fabio Zanotti alle ore 13.04, per osservare che "Il consiglio è stato fissato per il 7 agosto, in concomitanza della prefissata Assemblea, da circa 1 mese, su richiesta del Consigliere Vento da tutti condivisa. L'ordine del giorno è stato redatto non appena possibile in ragione della necessità di ricevere le determinazioni del socio. In ogni caso la convocazione come effettuata rispetta lo statuto".

A questa comunicazione seguiva la risposta del consigliere Marcello Forcellini che, alle ore 14.12 dello stesso giorno, informava i destinatari dell'impossibilità a prendere parte alla riunione osservando, peraltro, che "Mi preme comunque segnalare che nel rispetto delle disposizioni statutarie la convocazione sia avvenuta fuori dai termini come segnalato dal Collegio Sindacale, in maniera molto grave preso atto che si conoscesse da oltre un mese e dunque vi fossero i tempi necessari. Come richiamato



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

dall'organo di controllo ricordo che lo statuto prevede che la convocazione avvenga almeno 5 giorni prima, mentre la convocazione è avvenuta il 3 agosto (pomeriggio) per il 7 agosto (mattina): mi domando come si possa sostenere l'opposto quando appare evidente anche per coloro che non fossero avvezzi alle sottrazioni che  $7-3=4<5$ ".

A ciò replicava alle ore 14.38 con il medesimo mezzo il Presidente, rappresentando che "Lo statuto prevede anche la convocazione d'urgenza entro le 24 ore antecedenti".

È ben evidente come la regolarità della convocazione (con riferimento all'osservanza dei termini statutari) costituisca uno degli adempimenti formali necessari per la validità della riunione.

La dottrina ha al riguardo efficacemente sintetizzato che "in quanto atto giuridico, regolato dalla legge e dallo statuto nel procedimento di formazione, se la delibera non è conforme alle regole, è invalida. L'invalidità può dipendere dall'irregolarità del procedimento (es. errato calcolo



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

della maggioranza). Potrebbe dipendere dal contenuto, quando l'oggetto è illegale (ad es. apertura di un centro di raccolta di depositi in denaro presso il pubblico senza le dovute autorizzazioni)" (G. VISENTINI, op. cit. p. 341 s.). In buona sostanza, come per il funzionamento di tutti gli organi collegiali, anche per il consiglio di amministrazione esiste una procedura sia per la convocazione, che per l'espressione della volontà e degli indirizzi dell'organo, che è funzionale a consentire la valida ed informata espressione di ciascun componente, che contribuisce a formare le determinazioni dell'organo secondo regole previste dalla legge e dallo statuto (l'art. 50, comma 1, della legge sulle società prevede sul punto che "Lo statuto deve contenere le norme che regolano le formalità e le procedure di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione"). Queste procedure consentono di supplire (in parte, come si vedrà in seguito con riferimento ai diritti di informazione di ciascun componente) all'onere della prova da darsi con riferimento alla valida formazione



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

della volontà (e del consenso) di ciascun componente rispetto alle deliberazioni assunte: ciò comporta che al mancato rispetto di tali previsioni la legge riconduca l'annullabilità delle delibere.

Il tema appare strettamente collegato alle valutazioni da compiersi in tema di diligenza nello svolgimento dell'incarico di amministratore, giacché il metodo collegiale con cui il consiglio opera può trovare concreta applicazione solo se: 1) a ciascun componente sono date le informazioni per valutare se un determinato atto o delibera che il consiglio si propone di adottare è necessario o utile al perseguimento dell'oggetto sociale (oltre che non contrario alla legge e allo statuto); 2) ciascun componente ha la possibilità di verificare autonomamente le informazioni e le valutazioni che gli vengono sottoposte. La compresenza di queste condizioni consente all'interprete di comprendere e giustificare la solidarietà della responsabilità degli amministratori (art. 56, comma 1).



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Lo svolgimento di una riunione del consiglio, il suo contenuto e le informazioni necessarie ai singoli componenti dell'organo per comprendere e valutare gli argomenti all'ordine del giorno e le deliberazioni conseguenti, sono dati che la legge prevede debbano essere forniti ai componenti con congruo anticipo. Allo stesso modo è ben evidente che il mancato rispetto di una di queste disposizioni comporti l'annullabilità della delibera.

La procura attrice ha regolarmente prodotto copia dello statuto della società convenuta, il cui art. 27 prevede che "il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, almeno una volta al mese, presso la sede della società o altrove in Repubblica, con avviso contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. Gli amministratori - in numero non inferiore a due se il consiglio di amministrazione è composto di sette membri, ed in numero non inferiore a tre se il consiglio di amministrazione è composto di nove membri - o il Collegio Sindacale, possono chiedere la convocazione del Consiglio di amministrazione,



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

indicando l'oggetto su cui deliberare. Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima. Sono valide le riunioni, anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i consiglieri in carica e siano presenti tutti i sindaci".

Ebbene, nonostante non sia stato allegato l'avviso di convocazione (i.e. il documento firmato contenente ora e data della prima e della seconda convocazione della riunione recante in calce l'ordine del giorno), risulta che la convocazione per la riunione del 7 agosto 2018 è stata inviata il 3 agosto 2018, e, quindi, in violazione del termine statutario. Nemmeno possono ritenersi sussistenti le formalità necessarie per la convocazione d'urgenza, tenuto conto che - come risulta evidente dallo scambio di mail sopra riportate - la sua invocazione negli adempimenti procedurali preliminari all'adunanza è funzionale all'affermazione della regolarità della convocazione, senza che - da



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

quanto è dato comprendere - sia mai stata effettivamente dichiarata nell'avviso.

Pertanto, l'adunanza del 7 agosto 2018 è stata illegittimamente tenuta in ragione del fatto che l'avviso di convocazione è stato trasmesso oltre del termine per il suo inoltro.

6. Nell'atto di citazione gli attori rilevano come tra la convocazione (seppur d'urgenza) dell'adunanza dell'8 agosto 2018 e il suo svolgimento siano decorse meno di 24 ore.

Dalla lettura dell'estratto del verbale emerge che nel corso della riunione del 7 agosto 2018 (apertasi alle ore 10.20 e conclusasi alle ore 16.30), e precisamente nella trattazione del punto 322, il Presidente ha dato mandato alla Segreteria di convocare un'adunanza urgente alle ore 13.30 del giorno successivo. Non è stato prodotto l'avviso di convocazione della seduta dell'8 agosto 2018, ma la mail di trasmissione (cfr. doc. 1 di procura attrice), risulta trasmessa il 7 agosto 2018 alle ore 13.20: ciò



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

è sufficiente ad affermare la sussistenza di un preavviso superiore alle 24 ore richieste dallo statuto per le convocazioni d'urgenza, per cui la contestazione relativa alla tardività della convocazione dell'adunanza dell'8 agosto 2018 non trova fondamento.

7. Gli attori contestano la regolarità dell'adunanza del 7 agosto 2018 con specifico riferimento al punto n. 322, in quanto la formulazione dell'argomento da trattare contenuta nell'ordine del giorno sarebbe eccessivamente generica.

Si è detto che l'adunanza del 7 agosto 2018 deve ritenersi invalida in ragione dell'intempestiva trasmissione dell'avviso di convocazione: ciò rende illegittima anche ogni deliberazione assunta in quella occasione. Il dato è risolutivo, giacché l'invalidità dell'intera adunanza assorbe le contestazioni rispetto alle contestazioni mosse a parti di essa come quella che riguarda la genericità dell'ordine del giorno.

E' peraltro utile chiarire che l'indicazione degli argomenti che vengono posti all'ordine del giorno



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

rientra nelle formalità che precedono la riunione, e costituiscono parte del set di informazioni che vengono poste a disposizione dei singoli consiglieri in vista della discussione (consapevole ed informata) di ciascuno dei temi.

Nel caso di specie la descrizione dell'oggetto della discussione è indicato in modo effettivamente generico e, nonostante l'oggetto della lettera inoltrata dal Segretario di Stato alle Finanze rimanga per la sua quasi totalità ignoto (in quanto il suo contenuto deve essere desunto dal contenuto della discussione avvenuta in sede consiliare), la genericità è causata da un fatto obiettivo, costituito dalla circostanza per cui la lettera contenente le comunicazioni di cui al punto all'ordine del giorno è pervenuta il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Ciò comporta che nemmeno chi ha formato l'ordine del giorno poteva conoscere (quindi indicare esaustivamente) il punto da trattarsi all'ordine del giorno. Il dato sarebbe già di per sé sufficiente per dubitare della legittimità, ma a rimuovere ogni



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

esitazione contribuisce il fatto che le "Comunicazioni del socio" riguardano indicazioni in merito all'avvio di una fase di approfondimento sulla fattibilità di operazioni societarie. A prescindere dal fatto che a tali indicazioni possano essere riconosciuti o meno effetti vincolanti sul consiglio di amministrazione, un simile argomento, da una parte è rilevante nella gestione aziendale (valutazione che peraltro ridonda in tutti gli interventi dei presenti all'adunanza), tanto che - qualora si volesse procedere nell'acquisizione tramite fusione - la legge riserva la competenza all'assemblea (art. 43, primo comma, n. 7); dall'altra richiede che sia messo a disposizione dei consiglieri un set di informazioni la cui raccolta mal si concilia con un tempo di 24 ore (i.e. il tempo intercorso tra l'arrivo della lettera del Segretario di Stato e lo svolgimento dell'adunanza). Né può interferire su quest'ultima valutazione quanto incidentalmente osservato nella corrispondenza prodotta rispetto al fatto che dell'adunanza si parlasse "da oltre un mese": infatti non si rinvergono elementi utili ad affermare



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

che fosse stato messo a disposizione dei consiglieri il set di informazioni necessario ad affrontare la discussione con il preavviso previsto dalle disposizioni statutarie.

Con riferimento alla descrizione del punto posto all'ordine del giorno dell'adunanza tenutasi il giorno 8 agosto 2018 occorre invece fare un discorso diverso. In primo luogo rispetto alla seconda adunanza gli attori non contestano né la violazione del preavviso né la sussistenza delle ragioni di urgenza per la convocazione, ma si soffermano (nuovamente) sulla inidoneità del comma posto all'ordine del giorno a descrivere l'oggetto della discussione e le deliberazioni conseguenti. Il punto, lo si ricorda, viene indicato come "Comunicazione del socio in data 6 agosto 2018 e deliberazioni conseguenti in ordine alla nomina di una delegazione consiliare".

Ebbene, in questo caso viene individuato l'oggetto della discussione (la "comunicazione del socio") ed anche il contenuto della "deliberazione conseguente" (intesa come fine della discussione) consistente nella



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

nomina di una "delegazione consiliare". Non si può quindi sostenere che l'argomento all'ordine del giorno non fosse chiaro nel senso non indicasse il contenuto e la finalità della discussione.

8. Gli attori, con riferimento all'adunanza tenutasi in data 8 agosto 2018, contestano la legittimità della votazione con cui è stata nominata la cosiddetta "delegazione". Più precisamente, la nomina è avvenuta attraverso l'interpello di ciascun consigliere che ha espresso due volontà distinte: se era favorevole alla costituzione della delegazione, e indicando i membri che - a suo avviso - avrebbero dovuto comporla. In quest'ultima espressione il Presidente Zanotti ed i consiglieri Kaulard, Rosa e Coccioli hanno indicato la medesima composizione, appunto: Zanotti, Kaulard, Rosa e Coccioli, votando ciascuno - oltre che per gli altri - per sé stesso. Il voto che ciascuno ha attribuito a se stesso può essere considerato fondamentale per la nomina, giacché ciascuno ha ricevuto 4 voti, il numero minimo per impedire agli altri consiglieri (Vento,



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Forcellini e Francini) di nominare uno di loro in seno alla delegazione. A prescindere dal fatto che questi ultimi avessero espresso voto contrario ritenendo illegittima la deliberazione, avevano proposto di inserire il consigliere Vento in ragione della sua formazione ed esperienza professionale, e chiesta che gli altri quattro consiglieri respingevano.

Nell'atto di citazione gli attori, muovendo dalle disposizioni contenute nell'art. 54, comma 4 della Legge sulle società ritenevano che integrasse conflitto d'interessi il fatto che Zanotti, Kaulard, Rosa e Coccioli fossero i proponenti la delegazione ed altresì coloro che hanno fornito i voti per la sua costituzione.

L'art. 54, comma 2, della legge sulle società disciplina gli obblighi dell'amministratore che si trovi in conflitto di interessi, prevedendo che "l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed ai sindaci di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa il consiglio di amministrazione; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile", ed il comma 4 stabilisce che "le deliberazioni assunte con il voto determinante dell'amministratore in conflitto di interessi che possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci entro dieci giorni dalla data della delibera. In ogni caso, sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione".

Autorevole e consolidata dottrina ha osservato che perché sia integrata la fattispecie del conflitto d'interessi è necessario che vi sia un conflitto tra l'interesse dell'amministratore e l'interesse sociale: "l'amministratore deve cioè avere un interesse, per conto proprio o di terzi, ad una operazione orientata in una data direzione (o con determinate condizioni),



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

mentre risponde all'interesse sociale che l'operazione sia orientata in una diversa direzione (o con altre condizioni). Che significa che per verificare se l'amministratore, in una data operazione abbia violato il proprio obbligo di agire senza conflitto di interessi, il giudice dovrà da un lato accertare se l'amministratore aveva per conto proprio o di terzi un interesse a quella operazione; dall'altro se le condizioni dell'operazione erano tali che hanno danneggiato la società (o non le hanno consentito di trarne tutte le possibili utilità). L'esistenza del conflitto deve essere verificata in concreto, e non deriva da un'astratta e tipica contrapposizione formale di posizioni, rilevabile indipendentemente dalle effettive condizioni di una determinata operazione. Il conflitto, cioè, sorge solo se il contenuto e le modalità dell'operazione siano tali da determinare quella concreta divergenza d'interessi cui ora si è fatto riferimento. [...] la giurisprudenza ha correttamente affermato la responsabilità dell'amministratore solo in quelle operazioni le cui



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

condizioni erano tali da dimostrare che l'amministratore aveva in concreto fatto prevalere il proprio (o l'altrui) interesse personale, danneggiando la società amministrata" (F. BONELLI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1985, pagg. 225 s. e 230).

Nella prospettazione offerta dagli impugnanti, tuttavia, non si descrive una situazione che possa essere ricondotta al conflitto di interessi, atteso che non viene esplicitato alcun interesse personale (o di terzi) che abbiano fatto prevalere su quello sociale. Vale peraltro la pena osservare che la delibera impugnata non ha valore intrinsecamente patrimoniale: piuttosto pare porsi come atto intermedio e presupposto rispetto all'effettuazione di operazioni di acquisizione che coinvolgono altre imprese. Quest'ultima, eventualmente, potrebbe essere l'operazione rispetto alla quale sarebbe potuto sussistere un interesse in conflitto con quello sociale, ma non si rinviene alcun conflitto di interesse rispetto alla deliberazione impugnata.



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

9. Gli attori, poi, hanno formulato due contestazioni "sostanziali" (non attinenti cioè la procedura di convocazione o alle modalità di voto in dell'adunanza): la violazione dei diritti di informazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'illegittimità della costituzione di una "delegazione" in quanto non prevista dalla legge, in contrasto con essa e, in ogni caso, costituito con delibera eccessivamente generica.

Con riferimento alla lesione dei diritti di informazione, si deve procedere all'analisi sulla modalità con cui circolano le informazioni all'interno delle società di capitali, secondo la disciplina contenuta nella legge. La dottrina italiana - pur concorde nell'affermare che, in applicazione del criterio generale di operatività collegiale dell'organo amministrativo, i singoli amministratori hanno il diritto di ottenere le informazioni utili o necessarie allo svolgimento dell'incarico - manifesta orientamenti difformi rispetto alle concrete modalità con cui ciò



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

trovi attuazione (cfr., per tutti, da una parte G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2. *Diritto delle società*, Torino, 2006, p. 366 s., che attribuisce poteri di ispezione a ciascun amministratore; dall'altra F. DI SABATO, *Diritto delle società*, Milano, 2005, p. 334 s., il quale afferma che, dopo la riforma del 2003, l'adeguata informazione sulle materie all'ordine del giorno è compito del presidente, escludendo quindi ogni potere del singolo amministratore, oltre a quelli espressamente previsti dalla legge).

L'ordinamento sammarinese ha scelto una terza via. Non sono infatti attribuiti poteri di ispezione al singolo amministratore, che tuttavia ha il diritto di chiedere ed ottenere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per deliberare, ben potendo, in caso ciò non avvenga, sollecitare al collegio sindacale l'esercizio dei poteri ispettivi che la legge riserva anche ai singoli componenti.

Il singolo amministratore, pertanto, non si trova in una posizione di soggezione rispetto al presidente



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

del consiglio, ma può (o meglio, deve) attivarsi per ottenere tutte le informazioni che ritiene necessarie per discutere e deliberare. Pertanto, perché una delibera possa essere annullata per difetto di informazione degli amministratori, occorre che ciò non sia ascrivibile a loro colpa; occorre cioè che essi dimostrino: 1) quali siano le informazioni ritenute necessarie che non gli sono state consegnate; 2) che la mancata consegna dipenda da un'omissione dolosa o colposa di terzi e non imputabile alla loro condotta.

Nel caso di specie, non è stata prodotta alcuna documentazione atta a comprovare la ricorrenza dei presupposti sopra indicati, e nemmeno è stata prodotta la lettera del Segretario di Stato alle Finanze del 6 agosto 2018 con la quale richiederebbe (tanto si desume dai verbali) a Cassa di Risparmio di procedere celermente a valutazioni relative a non meglio descritte "acquisizioni", per cui non è possibile, in ragione della carenza del quadro istruttorio, accertare se la lesione denunciata esista o meno.



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

10. Gli attori hanno altresì contestato la legittimità della deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio in quanto sarebbe contraria alla legge, anche in considerazione della sua genericità.

La legge sulle società prevede che l'organo amministrativo di una società di capitali possa essere composto da una sola persona ovvero da una pluralità di persone (art. 49, comma 3), che amministrano la società esercitando collegialmente le competenze attribuite dalla legge (art. 47). Il metodo collegiale viene individuato dalla legge come *modus operandi* ordinario per il consiglio di amministrazione, che può esercitare i suoi poteri solo in adunanze regolarmente convocate (art. 50, comma 1), alle quali prendono parte la maggioranza assoluta degli amministratori (art. 50, comma 1, n. 1), che possono assumere delibere solo se ottengono il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti (art. 50, comma 1, n. 1). Da tempo la dottrina ha chiarito che il metodo collegiale non è finalizzato alla tutela delle minoranze o alla



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

composizione delle eventuali contrapposizioni tra maggioranza o minoranza, ma a consentire una migliore ponderazione e meditazione sulle decisioni, una miglior collaborazione tra singoli amministratori aventi competenze diverse, determinare in modo unitario e non contraddittorio la volontà dell'organo amministrativo, consentire un'amministrazione più responsabilizzata (cfr. F. BONELLI, *Gli amministratori di società per azioni*, cit., p. 25 s.).

Il metodo collegiale può essere derogato nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dallo statuto che possono prevedere la nomina di uno o più amministratori delegati e di un comitato esecutivo (art. 49, comma 4).

Tralasciando in questa sede ogni riflessione sull'amministratore delegato, deve dirsi che anche il comitato esecutivo opera al suo interno applicando il metodo collegiale. La legge stabilisce infatti forme pressoché sovrapponibili a quelle del consiglio di amministrazione per la documentazione e sorveglianza: alle sue adunanze deve infatti intervenire, se



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

presente, il collegio sindacale (art. 63, comma 1, n. 3), il cui contenuto deve risultare da verbale trascritto nell'apposito libro (art. 72, comma 4, n. 5).

Ne deriva che le deliberazioni del consiglio di amministrazione finalizzate ad eludere l'applicazione del metodo collegiale nell'amministrazione della società (ad esclusione dei casi espressamente previsti) devono considerarsi invalide per violazione di norme imperative.

Si legge nel verbale dell'adunanza dell'8 agosto 2018 che "la delegazione avrà il compito di esperire con immediatezza e con adeguato approfondimento le valutazioni di aggregazione richieste dal socio, facendo in modo che l'analisi offra la miglior prospettiva a tutela di questo istituto e nel pieno consapevole richiamo da un lato dei presupposti indicati nella missiva già citata, e dall'altro delle situazioni specifiche e caratteristiche che riguardano Cassa di Risparmio, potendosi al fine avvalere di tutte



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

le componenti interessate della Struttura e con obbligo di relazionare periodicamente al CDA".

Appare evidente come in questo modo venga attribuita una delega vera e propria, pur circoscritta all'analisi di un singolo affare, alla "delegazione", così violando i principi e le norme appena richiamati. La delibera, per come confezionata, circoscrive in capo ad una parte del consiglio di amministrazione l'analisi dell'affare, né il generico obbligo di "riferire periodicamente al consiglio" (che ne tradisce ancor più la natura) può di per sé sola garantire alla deliberazione la conformità alla disciplina vigente. La volontà di restringere il cerchio degli amministratori chiamati ad esaminare il tema è ancor più evidente se solo si considera che intorno alla composizione originariamente presentata dal presidente Zanotti - a fronte delle proposte dei consiglieri Vento, Forcellini e Francini (attinenti peraltro all'integrazione della delegazione in ragione delle competenze del dott. Vento), i favorevoli alla proposta oppongono un rifiuto di cui viene negata ogni motivazione. Sebbene le



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

delibere non debbano necessariamente contenere una motivazione esplicita, è pur vero che esse devono essere informate al perseguimento degli scopi sociali, sicché un rifiuto come quello opposto alla modifica (*rectius*, integrazione) della composizione della delegazione lascia diversi dubbi rispetto alla sua *ratio*.

Non basta per ritenere legittima la delibera neppure il riferimento operato dalla procura convenuta nelle memorie conclusionali al dettato dell'art. 29 dello statuto sociale, con riferimento alla possibilità per il Consiglio di Amministrazione di costituire comitati o commissioni. Posto infatti che quello costituito non è un comitato esecutivo, è evidente che la possibilità di costituire organi consultivi dev'essere ristretta ai casi in cui ciò non vada a detrimento del principio per cui l'organo amministrativo debba operare secondo il metodo collegiale, ciò che avviene in questo caso.

Quanto accaduto risulta di ancor più difficile comprensione se solo si considera che il Consiglio ben



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

avrebbe potuto nominare un amministratore delegato conferendogli l'opportuna delega gestoria ovvero avvalersi del Comitato esecutivo previsto dallo statuto sociale.

In buona sostanza, la delibera è contraria alla legge atteso che contiene una delega a terzi del potere gestorio al di fuori dei casi previsti dalla legge.

A semplice titolo di *obiter*, occorre formulare un'ulteriore osservazione. Secondo quanto rappresentato, a seguito di una comunicazione del Segretario di Stato alla Finanze avente ad oggetto non meglio precisati progetti di acquisizione, il Presidente ha convocato il Consiglio di Amministrazione d'urgenza al fine di dare immediata esecuzione alla volontà del socio. Ebbene, dalla lettura dello statuto (giacché non si ha a disposizione l'estratto autentico aggiornato del libro soci) emerge che socio della banca non è il Congresso di Stato ma l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, che è rappresentata, come noto, dai Sindaci di Governo nominati dal Consiglio Grande e Generale, sicché non è chi non veda



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

come l'affermazione sopra riportata contenga, in primo luogo, un presupposto di fatto scorretto, consistente nell'identificazione tra il Segretario di Stato per le Finanze e il socio Eccellentissima Camera.

Non viene poi chiarita la ragione per la quale il Consiglio di amministrazione (o la sua maggioranza) di fronte ad un atto d'impulso di un soggetto non identificabile come socio convochino d'urgenza un'adunanza per dare immediata attuazione alle sue richieste. Posto che ciò potrebbe anche risultare dal corpo della missiva che non è stata prodotta e sulla quale il Presidente raccomandava la massima riservatezza già nel corso dell'adunanza (al cui verbale non viene infatti allegata), occorre ricordare come la dottrina abbia da tempo chiarito che l'amministratore di fatto può essere colui che è stato nominato con una delibera viziata da irregolarità ovvero colui che nei fatti si è imposto come amministratore: "il primo caso può riguardare qualunque amministratore, dal componente del consiglio di amministrazione all'amministratore delegato. Invece il



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

secondo caso riguarda prevalentemente colui che assume la gestione della società, come unico amministratore o comunque come amministratore esecutivo, che esercita la competenza dell'amministratore delegato. [...] la seconda soprattutto interessa le società a ristretta base azionaria, con soci dominanti; può essere lo stesso socio dominante che prevarica, assumendo nei fatti la gestione, eventualmente pur regolarmente nominato, senza poi rinnovare la nomina alle dovute scadenze. [...] l'amministratore di fatto soggiace alle responsabilità dell'amministratore sia di ordine civile che penale, senza distinzione. Una volta raggiunta la prova della situazione, il fatto genera il rapporto di amministrazione. Questa conclusione si fonda sulla teoria che il fatto è generatore di rapporti contrattuali, come accade nella *negotiorum gestio*, teoria che permette di vanificare le distinzioni che prospettava la dottrina e la giurisprudenza. La situazione da provare è la effettiva gestione in capo al soggetto, il quale nei fatti, durati nel tempo, ha esautorato il Consiglio di amministrazione, o



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

l'assemblea, se amministratore unico. Si faccia attenzione, non basta provare che i soci, o alcuni soci, hanno partecipato a discussioni sull'andamento dell'azienda, eventualmente anche concordando indirizzi con la direzione. Spesso, nelle società familiari, il responsabile della gestione tiene al corrente e si consulta con i principali azionisti: qui l'amministratore esiste, è ufficiale e si assume le responsabilità della sua competenza. È necessario provare il fatto di amministrare, nei rapporti interni e verso i terzi, i quali considerano amministratore quello che diremmo essere l'amministratore di fatto" (G. VISENTINI, *op. cit.*, p. 347).

11. La deliberazione impugnata, pertanto, deve essere annullata in quanto illegittima.

In applicazione del § 273, Rub. XXXII, Lib. II delle *Leges Statutae Reipublicae Sancti Marini*, le spese e gli onorari del giudizio devono essere poste a carico della soccombete Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. Nonostante l'assenza di



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

precedenti giurisprudenziali sul punto, le contestazioni formulate dagli attori prima e durante le riunioni escludono che possa essere riconosciuta la sussistenza di alcuna *legittima causa litigandi*.

### PER QUESTI MOTIVI

Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta.

Dà atto che l'attore Gianfranco Antonio Vento ha rinunciato alla domanda nei confronti di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.

In accoglimento della domanda attrice, annulla la delibera del consiglio di amministrazione di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. adottata l'8 agosto 2018 e impugnata da Filippo Francini e Marcello Forcellini per le ragioni esposte nella superiore parte motiva.

Condanna la società convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio in favore degli attori.

Così deciso a San Marino, il giorno 18 del mese di novembre dell'anno 2020.

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE